

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/10/2006

ADDI' 03/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZTO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Piet.ro	Presidenje	DI STEFANO	Marco	Assessore
PCMPIL	Massimo	Vice Presidente	MANDARELLI	Alessandra	n
ASTORRE	Bruno	Assorbere	MICHELANGELI	Mario	•
BATTAGLIA	Augusto		NTERI	Luigi	11
BRACHETTI	Regino	II .	RANUCCI	Raffaele	rr
CIANI	Fabio	er	RODANO	Giulia	11
COSTA	Silvia	•	TIBALDI	Alessandra	
DE ANGELIS	Francesco	rı	VALENTINI	Daniela	ır
			ZARATTI	Filiberto	Assessore

ASSISTE II SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N. 633

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernento: "Disciplina generale in materia di artigianato. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo")".



Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina generale in materia di artigianato. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo")".

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della parte Il della Costituzione" e successive modifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 117, quarto comma della Costituzione, la Regione ha potestà legislativa piena in materia di artigianato;

VISTO Io Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA l'esigenza, fortemente avvertita tra gli operatori del settore e più volte esplicitata dalle Organizzazioni di Categoria, di accorpare organicamente in un unico testo normativo la disciplina concernente la materia dell'artigianato;

RITENUTO necessario procedere ad una rivisitazione della normativa di settore in attuazione delle più ampie competenze attribuite alle Regioni dal dettato costituzionale;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" in collegamento con la Direzione regionale competente in materia;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

ESPLETATE ai sensi della D.G.R. n. 136/2006, le procedure di concertazione con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali,

Il Presidente della Regione Lazio

all'unanimità

#### DELIBERA

per quanto sopra indicato:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata Proposta di Legge Regionale concernente "Disciplina generale in materia di artigianato. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo")", . che consta di n. 88 articoli e di una relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Relazione don

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





ALLEG. alla DELIB. N. 633 LUG DEL = 3011.2006

Assessorato Piccola e media Impresa, commercio e artigianato

L'Assessoro

Relazione

Oggetto: Proposta di Legge Regionale concernente: "Disciplina generale in materia di artigianato (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo").

L'obiettivo primario è l'elaborazione di un progetto normativo unico che, in armonia con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, detta la disciplina organica dei vari interventi a favore delle imprese artigiane, attualmente "dispersi" in numerose leggi di settore, alcune delle quali non più operanti, anche se non esplicitamente abrogate.

La proposta di legge regionale in oggetto si compone di n. 88 articoli.

I primi articoli enunciano le finalità della legge e ripropongono, sulla base della normativa vigente, la definizione delle competenze riservate alla Regione, quelle demandate ai Comuni e quelle delegate alle C.C.I.A.A..

Quindi si prosegue con la disciplina giuridica dell'impresa artigiana e dell'Albo delle imprese artigiane. Spicea, in questo ambito, la disciplina dell'artigianato artistico e tradizionale con l'introduzione del riconoscimento di impresa operante nel settore artistico e tradizionale a cui consegue la possibilità di svolgere formazione specifica da parte delle imprese artigiane attraverso accordi di partenariato con enti di formazione o attraverso botteghe-scuola per gli aspetti di

formazione pratica.

Presidente della Regione Lazio

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Te

1



Si prosegue con la disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'Artigianato (Commissioni Provinciali per l'Artigianato-C.P.A.- e Commissione Regionale per l'Artigianato-C.R.A.) con riguardo alle modalità di costituzione e funzionamento.

Nodo centrale della proposta di legge in oggetto, è la rilevanza all'azione programmatica che si realizza attraverso il Piano triennale ed il Piano annuale. Al Piano triennale è demandata l'individuazione degli obiettivi generali da perseguire nel triennio di validità, mentre al Piano annuale, attuativo del Piano triennale, è demandata l'individuazione dei settori di intervento, le agevolazioni e i loro limiti, le tipologie di investimento ammissibili, l'intensità degli aiuti.

L'importanza dell'azione programmatica è tale per cui, ove omessa, la legge diverrebbe inattuabile.

Altra novità è costituita dall'Osservatorio regionale per l'artigianato, organismo tecnico, chiamato a svolgere attività di rilevazione, analisi e studio delle problematiche del settore artigiano. Il testo definisce le finalità dell'Osservatorio, ne determina gli strumenti operativi, fissa gli obiettivi da perseguire e ne definisce l'attività.

I punti salienti della proposta di legge in oggetto sono contenuti negli articoli che riguardano l'istituzione del "Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'Artigianato laziale", nel quale confluiscono le risorse destinate alle agevolazioni alle imprese. Questa previsione, che costituisce una novità rispetto al passato, consente una gestione più elastica della spesa in quanto le risorse disponibili, confluendo in un unico capitolo, possono essere destinate a varie tipologie di sostegno sulla base delle esigenze verificate o emergenti.

Altra novità è costituita dall'articolo che concerne i Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) e da quello che attribuisce la funzione di centri di assistenza tecnica alle imprese alle Associazioni provinciali e regionali dell'Artigianato.

Si continua con la disciplina delle agevolazioni per l'accesso al credito ed alcuni punti sono

BEGIONE DE LAZIO

Il Presidente della Figuione Lazio

The state of the s



stati ritoccati alla luce dei recenti provvedimenti legislativi in materia di disciplina dei Confidi (art. 13 L. 24.11.2003, n. 326); si prosegue, altresi, con la disciplina degli incentivi a favore delle imprese e degli interventi a favore dell'associazionismo e dell'occupazione.

Novità assoluta nel quadro della normazione regionale in materia di incentivi è l'istituzione dei corsi di formazione presso le **Botteghe-Scuol**a.

Infine, merita un cenno la previsione dell'Albo Regionale degli Espositori Artigiani nel quale inscrire, a domanda, le imprese che intendano far promuovere le loro produzioni in fiere, mostre ed esposizioni.

Sono previste, altresi, provvidenze per i Comuni che, in forma associata, realizzino e gestiscano arec destinate agli insediamenti artigianali e ne promuovano la realizzazione e lo sviluppo o, ancora, che provvedano al recupero, ristrutturazione ed adeguamento di locali di proprietà comunale per concederli alle imprese artigiane alle migliori condizioni di mercato.

Gli articoli finali contengono le disposizioni finanziarie, le disposizioni transitorie e finali e l'abrogazione di alcune leggi attualmente vigenti.

Il Presidente della Regione Lazio
presidente Marriazzo

\*\*C.10.4.1

R

ALLEG. alla DELIB. N. 533 ULJ DEL 3.077.2006

# PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI ARTIGIANATO. (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 "ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO")".

Il Presidente della Regione Lazio
pietro Marrizzio
III. 1110 A 211





## SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI					
CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE	6				
Art. 1 - Finalità	(				
Art. 2 · Oggetto					
Art. 3 - Definizioni	5				
Art. 4 - Funzioni e compiti della Regione	10				
Art. 5 - Funzioni e compiti dei comuni	13				
Art. 6 - Funzioni e compiti delle CCIAA	12				
TITOLO II - DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA,	13				
CAPO J - IMPRESA ARTIGIANA	13				
Art. 7 - Requisiti dell'impresa artigiana	13				
Art. 8 - Esercizio dell'impresa artigiana	1.0				
Art. 9 - Consorzi e società consortili	14				
Art. 10 - Limiti dimensionali	10				
	17				
CAPO II - ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE	10				
Art. 11 - Finalità	10				
Art. 12 - Lavorazioni artistiche e tradizionali	12 20				
Art. 13 - Settori tutelati	20 21				
Art. 14 - Disciplinari di produzione	21				
Art. 15 - Contrassegno di origine e qualità	22				
7 to 15 Contrassegno di origine e quanta	43				
CAPO III - ALBO	24				
Art. 16 - Istituzione dell'albo	24				
Art. 17 - Procedimento di iscrizione	24				
Art. 18 - Procedimento di modificazione e cancellazione	23				
Art. 19 - Provvedimenti d'ufficio	20				
Art. 20 - Aggiotramento dell'ello	27				
Art. 20 - Aggiornamento dell'albo	28				
Art. 21 - Riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e	;				
tradizionale	29				
Art. 22 - Ricorsi	30				
Art, 23 - Sanzioni	31				
PITOLO III OBCIANI DI DADDDOBNE INGLES DE CENTRE					
FITOLO III - ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA					
DELL'ARTIGIANATO	32				
CAPO I - ORGANI AMMINISTRATIVI REGIONALI	30				
	22				





Art. 24 - Commissioni provinciali e commissione regionale	32
Art. 25 -Durata	33
Art. 20 - Vigilanza	2.4
Art. 27 - Validità defle sedute e delle deliberazioni	35
CAPO II - COMMISSIONI PROVINCIALI	36
Art. 28 - Composizione	36
Art. 29 - Funzioni	3.8
Art. 30 - Segreteria amministrativa	30
CAPO III - COMMISSIONE REGIONALE	40
Art. 31 - Composizione	40
Art. 32 - Funzioni	42
Art. 33 - Segreteria amministrativa	4.4
TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERV	ENTI 45
The state of the s	121411, 43
CAPO I - PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE	45
Art. 34 - Obiettivi della programmazione regionale	45
Art. 35 - Piano triennale	45
Art. 36 - Contenuti del piano triennale	40
Art. 37 - Piano annuale	4/
CAPO II - OSSERVATORIO	40
Art. 38 - Istituzione dell'Osservatorio	40
Art. 39 - Attività	50
Art. 40 - Strumenti	51
TITOLO V - INTERVENTI REGIONALI	52
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	52
Art. 41- Tipologia degli interventi	52
Art. 42 - Pacchetti integrati di Agevolazioni	53
Art. 43 - Beneficiari	54
Art. 44 - Limiti	5.5
Art. 45 - Convenzioni	56
Art. 40 - nondo per la tuteta, lo sviluppo e la valorizzazione dell'attivianato I	aviale 57
Art. 47 - Centri di assistenza tecnica alle imprese	58
CAPO II - AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO	50
An. 48 - Accesso al credito	50
Art. 49 - Sostegno e promozione della cooperazione creditizia	
Art. 50 - Interventi di Artigiancredito	61
Art. 51 - Fondo contributi interessi	62
Art. 52 - l'ondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concor	
nelle spese per infrastrutture	.80



Il Presidente della Regione Lazio



Art. 53 - Fondo di garanzia	
Art. 54 - Fondo di garanzia gestito da Unionfidi	65
and the general general desired the Official file.	66
CAPO III - INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE	
Art 55 - Interventi a gogloppo dell'articles   1 40	67
Art. 55 - Interventi a sostegno dell'attività produttiva	67
Art. 56 - Agevolazione per acquisto o leasing di macchinari nuovi di fabbrica .	68
Art. 57 - Interventi per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commercial	e, per
ia tuteta ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro	60
Art. 58 - incentivi automatici per l'acquisizione di heni e servizi	70
Alt. 59 - Interventi per la ricerca industriale e lo svilumpo precompetitivo	70
Art. ou - Pondo tegionale per l'assistenza tecnica e finanziaria.	72
Art. 61 - Nuova imprenditorialità	75
Aft. 62 - Promozione del commercio elettronico	76
Art. 63 - Contributi per la cessione dell'impresa artigiana	77
Art. 64 - Sostegno all'artigianato dei servizi	78
Art, 65 - Interventi a favore dell'artigianato artistico e tradizionale	70
CAPO IV - SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO ED ALL'OCCUPAZIO	NIE On
Art. 66 - Incentivi all'associazionismo	00tiv.
Art, 67 - Contributi alle imprese per l'assunzione di personale	00
Art. 68 - Ammontare e limite dei contributi	
The state of the s	82
CAPO V - FORMAZIONE	00
Art, 69 - Finalità	83
Art. 70 - Corsi di formazione e bottega- scuola	N.3
Art. 71 - Domande di ammissione ai corsi di formazione	84
Art. 77 - Attività formativa presso la bottona consila	85
Art. 72 - Attività formativa presso la bottega-scuola	86
Art. 73 - Trattamento economico degli allievi	87
CAPO VI - INIZIATIVE PROMOZIONALI	
Art 74 - Finalità	88
Art. 74 - Finalità	88
Art. 75 - Albo regionale degli espositori artigiani.	89
Art. 76 - Interventi per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative	
promozionali	<b>9</b> 0
Art. 77 - Contributi	91
CANOLINA DISERVICE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
CAPO VII - INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI	92
Art. 78 - Incentivi per la realizzazione di aree di insediamento artigianale	92
Art. /9 - Sostegno ai comuni per il recupero la ristrutturazione e l' adequament	<b>.</b>
funzionale di immobili	93
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE	94
Art. 80 - Disposizioni finanziarie	94
FITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI- MODIFICHE A	ALLE
LEGGI REGIONALI 6 AGOSTO 1999, N. 14, 19 FEBBRAI	0
1998, N. 7, 2 APRILE 1991, N. 14 E ABROGAZIONI	06
·	



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marineza
Il II.



96
96
97 97
98
99
00
m
1
12
13

1

' |

OPA RA Il Presidente della Regione Lazio



#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO J PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

# **Art. 1** (Finalità)

- 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l'artigianato e le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche.
- 2. La Regione, in armonia con l'articolo 8 dello Statuto regionale, riconosce all'artigianato la funzione di settore trainante dell'economia e di fattore di produzione dell'occupazione, incoraggiando la creatività e la capacità imprenditoriale.

|| Presidente della Regione Lazio

4564 Port REGIONE COLLAZIO

## Art. 2 (Oggetto)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo I la presente legge detta, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto regionale, in armonia con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, una disciplina organica in materia di artigianato.

Il Presidentie della Regione Lazio
Pietro Mutrazzo
IIII.

REGIONE COLLAZIO

BURA

# **Art. 3** (Definizioni)

I. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "CCIAA", le Camere di Commercio , Agricoltura, Industria ed Artigianato;
- b) "albo", l'albo provinciale delle imprese artigiane;
- c) "commissione provinciale," la commissione provinciale per l'artigianato;
- d) "commissione regionale", la commissione regionale per l'artigianato;
- e) "Osservatorio", l' Osservatorio regionale per l'artigianato;
- f) "CREL", il Consiglio regionale dell'economia e del favoro di cui alla legge regionale 18 aprile 2003, n. 12 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del favoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
- g) "piano triennale", il piano triennale degli interventi;
- h) "piano annuale", il piano annuale di attuazione degli interventi;
- i) "Artingiancassa S.p.A.", la banca di finanziamento e sviluppo del settore artigiano all'interno del Gruppo BNL;
- "Sviluppo Lazio S.p.A", l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio, istituita ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 - art. 28 Lr. 11 aprile 1986, n. 17);
- m) "Unionfidi Lazio", la società regionale di garanzia fidi, istituita ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997);
- "Artigianeredito", il consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia ed i
  consorzi fidi artigiani di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 1998, n.
  7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane);

Il Presidente della Regione Lazio

REGIONE DE LAZIO

8

o) "MCC S.p.A.", il polo di finanza specialistica all'interno del Gruppo CAPITALIA, specializzata nelle attività creditizie più sofisticate.

Il Presidente della Regione Lazio



R. HRA

### Art. 4 (Funzioni e compiti della Regione)

I. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 41, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m) ed n) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modifiche (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;
- b) la promozione dell'associazionismo;
- il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese;
- d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
- e) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
- f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;
- gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agovolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
- h) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
   112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;
- la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega scuola, in coerenza con le funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
- m) la valorizzazione delle imprese artistiche e tradizionali.

Il Presidente della Regione Lazio
Presidente della Regione Lazione Lazion



10

# Art. 5 (Funzioni e compiti dei comuni)

- 1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 42 della 1,r. 14/1999 sono attribuiti ai comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti concernenti:
- a) l'istruttoria delle domande ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo da parte delle imprese artigiane;
- b) l'apprestamento e la gestione di arec attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;
- la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonché il recupero di fabbricati produttivi;
- d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
- e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti artigiani di esclusivo interesse locale.



PRA

### Art. 6 (Funzioni e compiti delle CCIAA)

- Ferme restando le competenze attribuite dalla normativa statale vigente, le CCIAA provvedono, ai sensi dell'articolo 43 della l.r.14/99, alla tenuta ed alla gestione dell'albo.
- 2. Le modalità e le condizioni di esercizio dei compiti amministrativi di cui al comma 1 sono disciplinate da apposite convenzioni, stipulate tra la Regione e le CCIAA, le quali contengono, in particolare, la puntuale indicazione dei compiti demandati, gli obiettivi da raggiungere, i relativi oneri di gestione e le forme di controllo da parte della Regione in conformità a quanto previsto dagli articoli 25 e 79 della Lr.14/99.
- 3. Le spese sostenute dalle CCIAA per lo svolgimento dei compiti amministrativi di cui al comma 1 sono finanziate con assegnazione di risorse regionali alle quali si fa fronte anche attraverso le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all'articolo 23.



4454 BEV

#### TITOLO II DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

#### CAPO I IMPRESA ARTIGIANA

### Art. 7 (Requisiti dell' impresa artigiana)

- 1. E` artigiana l'impresa che ha:
- a) per scopo prevalente l'escreizio di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi;
- b) il lavoro, complessivamente organizzato, quale fattore di produzione prevalente;
- c) i limiti dimensionali previsti all'articolo 10.
- 2. Sono escluse dall'oggetto dell'impresa artigiana le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano esclusivamente strumentali o accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana.
- 3. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo.
- 4. L'impresa artigiana può essere esercitata, nel rispetto della vigente normativa, in luogo fisso o in forma ambulante, limitatamente a quelle attività che, per loro natura, non necessitano di appositi locali in sede fissa, o di posteggio.
- 5. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.

Il Presidente della Regione Lazio
Pierro Marria za
LULLY:





### Art, 8 (Escrcizio dell'impresa artigiana)

- 1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale .
- 2. E' imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, manualmente e in qualità di titolare, l'attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.
- 3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
  - 4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
- 5. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.
- 6. L'impresa artigiana può essere escreitata, altresì, in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
- a) nella società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo;
- b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo. In ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualità di socio artigiano;
- nella società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- d) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo;

e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo .

BO NRO

Il Presidente della Regione Lazio

14

7. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 3 i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore devono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo.

8. Il socio artigiano non può rivestire tale qualità in altre società artigiane.

Il Presidente della Regione Lazio

SECIONE OF THE PARTY OF THE PAR

120 (

### Art. 9 (Consorzi e società consortili)

- 1. Le imprese artigiane possono costituire tra di loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa.
- 2. Ai consorzi ed alle società consortili di cui al comma 1 possono partecipare anche imprese industriali di minori dimensioni, a condizione che le imprese artigiane siano in numero non inferiore a due terzi e rappresentino la maggioranza negli organi deliberanti.

Il Presidente della Regione Lazio
Piedro Myradzzo
IIII A MARIE

RECIONE OF LATER OF L



# Art, 10 (Limiti dimensionali)

- 1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:
- a) per l'impresa che non lavora in serie:
  - un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
  - il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste;
- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata;
  - un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
  - il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste;
- c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
  - un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
  - il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste.
- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
- e) per le imprese di costruzioni edili:
  - un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
  - il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- 2. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1, non sono computati:

RA PA

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Marriakzo REGIONE OF

17

- a) gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25
   (Disciplina dell'apprendistato) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, sofo per un periodo di due anni;
- i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- c) i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;
- d) i dipendenti con contratto di formazione e lavoro;
- e) i dipendenti con contratto di inserimento di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
  - 3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:
- a) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- i soci, tranne uno, che svolgono prevalentemente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- c) i dipendenti, ivi compresi quelli delle unità locali, qualunque sia la mansione svolta.

Il Presidente della Hebione Lazio

### CAPO II ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

### Art. II (Finalità)

- 1. La Regione, al fine di sostenere e valorizzare l'artigianato artistico e tradizionale, in coerenza con le previsioni del piano triennale, persegue, in particolare, le seguenti finalità:
- a) qualificazione artistica dei prodotti;
- b) sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane;
- c) salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico e culturale dell'artigianato;
- d) promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso l'approfondimento della ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale;
- e) sostegno alla formazione e all'aggiornamento tecnico-professionale ed imprenditoriale.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa la creazione di strutture destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero alla produzione di serie limitata e predeterminata.

Il Presidente della Regione Lazio Pierro Marriazzo III III III M. M. M. M. REGIONE OF THE CAPTOR OF THE C

KRA

# Art, 12 (Lavorazioni artistiche e tradizionali)

- 1. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.
- 2. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.
- 3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale; è, tuttavia, ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l'esclusione di processi di lavorazione in serie, salvo particolari lavorazioni individuate dalla Commissione regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e).

li Presidente della Regione Lazio Pietro Morrazzo Id III Auno SELLA COLORE LA LIO PER LA LIO PE

Per Victor

### Art. 13 (Settori tutelati)

- I settori tutelati sono:
- a) cuoio e tappezzeria;
- b) decorazioni;
- e) fotografia, riproduzione disegni e pittura;
- d) legno cd affini;
- e) metalli comuni;
- f) metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini;
- g) restauro;
- h) strumenti musicali;
- i) tessitura, ricamo ed affini;
- vetro, ceramica, pietra ed affini.
- 2. Ulteriori settori, significativi per l'economia locale, possono essere individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale, in conformità a quanto previsto all'articolo 32, comma I, lettera f)..

A Ka ti Presidente della Regione Lazio



### Art. 14 (Disciplinari di produzione)

- 1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico e tradizionale, la commissione regionale predispone ed adotta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono, tra l'altro, per ciascun settore di attività, i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento idoneo a caratterizzare le lavorazioni considerate.
- I disciplinari di produzione di cui al comma 1 individuano, altresì, le modalità per l'apposizione indelebile del contrassegno di origine e qualità previsto all'articolo15.
- I disciplinari di produzione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

li Presidente della Regione Lazio Pietro Marrazzo PETTA OF THE REGIONS

PA PRA

### Art. 15 (Contrassegno di origine e qualità)

- 1. Il contrassegno di origine e qualità è definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla commissione regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera h), e riporta, comunque, la dicitura "Regione Lazio" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale, e completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene
- Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento previsto all'articolo
   possono richiedere alle Commissioni provinciali di avvalersi del contrassegno di origine e di qualità.
- Le Commissioni provinciali vigilano sul corretto uso del contrassegno di origine e di qualità.
- 4. È vietata l'apposizione del contrassegno su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Morrezzo DELLA OF LEGIONE

BON HRA

#### CAPO III ALBO

### Art, 16 (Istituzione dell'albo)

- 1. E' istituito, in ciascuna provincia, l'albo articolato in due sezioni:
- a) nella prima sono tenute ad iscriversi tutto le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 ad esclusione di quelle di cui al comma 6, lettera d);
- b) nella seconda sono tenute ad iscriversi i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 9.
- 2. L'iscrizione all'albo è condizione per beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge.
- 3. Ai fini della erogazione delle agevolazioni e degli incentivi di cui al comma 2, gli offetti dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 6, dal sessantunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.
- 4. Agli stessi fini di cui al comma 3 gli effetti dei provvedimenti di modificazione dell'iscrizione e di cancellazione decorrono rispettivamente dalla data del verificarsi dell'evento modificativo, dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti previsti dagli articoli da 7 a 9.
- 5. In caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minori, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado o dal tutore dei figli minori. Per le attività previste all'articolo 8, comma 3, il coniuge, i parenti entro il secondo grado o il tutore dei figli minori possono avvalersi di un responsabile tecnico esterno all'impresa in possesso dei prescritti requisiti.
- Le imprese non iscritte all'albo non possono adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

RA RA

Il Presidente della Perione Lazio Pietro Marriazzo



# **Art. 17** (Procedimento di iscrizione)

- 1. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate al comune, in cui ha sede l'impresa, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività.
- 2. Il comune, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), effettua l'istruttoria delle domande ai fini dell'iscrizione all'albo dell'impresa in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, diretta, tra l'altro, a certificare:
- a) i dati anagrafici e fiscali dell'imprenditore, dei soci e dei collaboratori familiari;
- b) la sede dell'impresa;
- e) l'attività esercitata;
- d) la data di effettivo inizio dell'attività;
- e) le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa vigente in relazione all'attività esercitata;
- f) la partecipazione professionale e manuale dell'imprenditore o, nel caso di società,
   del numero dei soci partecipanti;
- g) il numero dei dipendenti.
- Entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione della domanda, il comune la trasmette, corredata dagli atti istruttori, alla commissione provinciale competente per territorio.
- 4. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda all'Ufficio competente della CCIAA, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.
- 5. La commissione provinciale verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 7 e 8 ed adotta i provvedimenti consequenziali.
- 6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla commissione provinciale agli interessati, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende, comunque, accolta.

RA RA II Presidente della Regione Lazio Fietro Marria zo IIII UNIV



# Art. 18 (Procedimento di modificazione e cancellazione)

- 1. Le domande di modificazione dell'iscrizione e di cancellazione dall'albo sono presentate al comune, in cui ha sede l'impresa, entro trenta giorni dalla data dell'evento modificativo, di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8.
- 2. Il comune effettua l'istruttoria delle domande ai fini della modificazione dell'iscrizione e della cancellazione dall'albo, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 17, commi 2 e 3, in quanto compatibili.
- La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda all'ufficio competente della CCIAA, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
- La commissione provinciale, esperite le opportune verifiche, adotta i provvedimenti consequenziali.
- 5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla commissione provinciale agli interessati, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende, comunque, accolta.

Il Presidente della Regione Lazio
Piedro Marriazo

11/1 Maunim

SELLA OF LESTONE SELLA TO SELL

Per Ver

# Art. 19 (Provvedimenti d'ufficio)

- 1. Qualsiasi ente avente titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo che, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 nei riguardi delle imprese artigiane, ne da segnalazione alla commissione provinciale, anche ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 23.
- 2. La commissione provinciale, acquisita la documentazione comunale ed esperite le verifiche di cui agli articoli 17 e 18, adotta, entro sessanta giorni, i relativi provvedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati.
- 3. In ogni caso, la commissione provinciale può, in qualsiasi momento, esperire accertamenti d'ufficio, anche al di fuori delle ipotesi previste agli articoli 17, comma 5 e 18, comma 4.

P(

REGIONAL PLANTS

### Art. 20 (Aggiornamento dell'albo)

- 1. Allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 in capo alle imprese artigiane iscritte all'albo, le commissioni provinciali provvedono entro trenta mesi dalla loro costituzione, all'aggiornamento dell'albo.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 ciascuna commissione provinciale predispone un piano di revisione dell'albo che prevede, tra l'altro, le modalità di espletamento, nonché la quantificazione degli oneri finanziari. Il piano, sentita la commissione regionale, è approvato dalla Giunta regionale.
- 3. Per il completo raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le commissioni provinciali possono, altresì, stipulare, ai sensi dell'articolo 45, apposite convenzioni con enti o organismi in possesso delle informazioni concernenti la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, nonché avvalersi dell'Osservatorio di cui all'articolo 38.
- 4. Gli oneri relativi alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 sono a carico della Regione.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Mantrolazo

18h

RECORD R

#### Art. 21

# (Riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale)

- 1. Le imprese artigiane iscritte all'albo da almeno cinque anni ed operanti in uno dei settori tutelati individuati nell'articolo 13 possono chiedere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale.
- 2. Ai fini del riconoscimento le imprese artigiane aventi i requisiti di cui al comma 1, presentano la relativa domanda alla commissione provinciale che, ove accerti che la produzione sia riconducibile, in tutto o in parte, per tipologia, caratteri e qualità, alle caratteristiche previste dai disciplinari di produzione di cui all'articolo 14, provvede al relativo riconoscimento.
- 3. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene mediante annotazione nell'albo, nella quale è specificata, altresì, la peculiarità della lavorazione svolta.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Marrizzo IIII. (M. 27)





- 1. Contro i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 21, è ammesso ricorso amministrativo alla commissione regionale.
- Il ricorso di cui al comma I è proposto dall'interessato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
- Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
- 4. Le commissioni provinciali ottemperano alle decisioni della commissione regionale entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
- 5. Contro i provvedimenti adottati dalla commissione regionale sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa statale.
- 6. Le commissioni provinciali e la commissione regionale sono rappresentate e difese in giudizio dall'avvocatura regionale.

Presidente della Regione Lazio Prepro Mandazzo



SECTORE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

#### Art. 23 (Sanzioni)

- 1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 sono inflitte le seguenti sanzioni:
- a) per omessa presentazione della domanda di iscrizione: da 300 a 3000 euro;
- b) per omessa presentazione della domanda di modificazione dell'iscrizione: da cento 100 a 1000 curo;
- c) per omessa presentazione della domanda di cancellazione: da 200 a 2000 euro;
- d) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: da 100 a 250 euro. Se il ritardo supera i sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera a);
- per presentazione oltre i termini della domanda di modificazione dell'iscrizione: da 25 a 75 curo. Se il ritardo supera i sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera b);
- per presentazione oltre i termini della domanda di cancellazione: da 50 a 150 euro. Se il ritardo supera i sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera c);
- g) per uso non consentito di riferimenti all'artigianato: da 500 a 3000 euro.
- 2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f). l'importo della sanzione da irrogare è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data dell'evento e l'epoca dell'accertamento.
- 3. La Commissionee provinciale provvede all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e alla conseguente irrogazione delle relative sanzioni.
- 4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla logge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche (Modifiche al sistema penale).



### TITOLO III ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO.

#### CAPO I ORGANI AMMINISTRATIVI REGIONALI

#### Art. 24

(Commissioni provinciali e commissione regionale)

1. Sono organi amministrativi regionali di rappresentanza e di tutela dell'artigianato le commissioni provinciali e la commissione regionale.

Il Presidente della Regione Lazio Pierro Mariazzo SECIONE SECIONE

fer Yen

### Art. 25 (Durata)

1. Le commissioni provinciali e la commissione regionale durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e sono rinnovate entro quarantacinque giorni dalla scadenza, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

Presidente della Regione Lazio
Pietro Margaezo
(U.) A AMA 23

480 480



### Art. 26 (Vigilanza)

- 1. La Giunta regionale vigila sul funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale.
- 2. In caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di artigianato, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario ad acta che resta in carica fino alla conclusione del procedimento di rinnovo degli organi e all'insediamento dei nuovi.

Il Presidenti della Regione Lazio
Pietro Marriazzo

REGIONE DE LA TIO

PC( HZA

### Art. 27 (Validità delle sedute e delle deliberazioni)

- I. Il Presidente convoca la commissione provinciale o regionale almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, indicando, in particolare, gli argomenti posti all'ordine del giorno e la data della prima e seconda convocazione.
  - Per la validità delle sedute è necessaria;
- a) nelle commissioni provinciali, la presenza della maggioranza dei componenti, in prima convocazione, e di cinque componenti, in seconda. E' necessaria, in ogni caso, la presenza di almeno un titolare di impresa artigiana, di un esperto ed di uno dei componenti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 28;
- b) nella commissione regionale, la presenza della maggioranza dei componenti, in prima convocazione, e di sei componenti in seconda convocazione. E' necessaria, in ogni caso, la presenza del presidente di una commissione provinciale, di due esperti rispettivamente previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 31.
- Nel caso di assenza del presidente o del vicepresidente, la seduta è presieduta dal commissario più anziano.
- 4. Per la validità delle deliberazioni della commissione provinciale o regionale è necessario che le stesse siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, computando tra questi anche gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
- Le commissioni provinciali o regionali si riuniscono almeno una volta ogni due mesi ed ogniqualvolta lo richiedano, motivandolo, almeno un terzo dei componenti.

Il Presidente della Regione Lazio

REGIONE OF LAZIO

PRA

#### CAPO II COMMISSIONI PROVINCIALI

## Art. 28 (Composizione)

- 1. Le commissioni provinciali sono istituite in ciascuna provincia della Regione ed hanno sede presso le CCIAA competenti per territorio.
  - 2. Le commissioni provinciali sono composte da :
- a) sei imprenditori artigiani, iscritti nell'albo da almeno tre anni e designati in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, dalle organizzazioni imprenditoriali di categoria presenti nel CREL regolarmente costituite ed operanti nella provincia;
- due esperti in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza in materia di artigianato, dei quali uno designato dalla Giunta regionale ed uno dalla CCIAA competente per territorio;
- il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o un suo delegato;
- d) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro o un suo delegato;
- e) il direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato.
- 3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di artigianato entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede comunque alla nomina e costituisce le commissioni provinciali, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità dei relativi componenti.
- 4. Le commissioni provinciali eleggono, nel proprio seno, il presidente, scelto tra gli imprenditori artigiani, ed il vicepresidente.
- 5. I componenti delle commissioni provinciali decadono in caso di perdita dei requisiti, delle qualità possedute, ivi compresa la rappresentatività, ovvero in caso di mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive. Alla sostituzione dei

PA KRA



componenti di cui alle lettere a) e b) si provvede con decreto del Presidente della Regione, secondo le modalità previste nel presente articolo.

- 6. Ai componenti spetta il compenso omnicomprensivo previsto dal regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche ed integrazioni.
- 7. Il funzionamento delle commissioni provinciali è disciplinato da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Marrizzo



Trea

## Art. 29 (Funzioni)

- 1. Le commissioni provinciali svolgono le seguenti funzioni:
- a) deliberano per il rispettivo territorio sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 21 e dispongono, in via eccezionale, accertamenti d'ufficio;
- provvedono al rilascio dei certificati e degli atti ed effettuano le visure secondo le risultanze dell'albo;
- c) concorrono a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato collaborando con la commissione regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c);
- d) forniscono contribuiti tecnici alla Regione con riferimento all'attività programmatoria e legislativa di settore;
- e) concorrono con la commissione regionale allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane;
- f) claborano una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato nel territorio di competenza;
- g) vigilano sul corretto uso del contrassegno di origine e qualità di cui all'articolo 15, comma 3;
- h) provvedono all'aggiornamento dell'albo ai sensi dell'articolo 20.
- 2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio di informazione finalizzato ad assicurare agli imprenditori e alle imprese artigiane il necessario supporto tecnico ed amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore.

Il Presidente della Regione Lazio

RECIONE OF LAZIO

RA RA

# Art. 30 (Segreteria amministrativa)

- Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 29 le commissioni provinciali si avvalgono di una segreteria amministrativa il cui personale, inquadrato nei ruoli della CCIAA, è alle dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni provinciali stesse.
- La segreteria amministrativa svolge, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 28, comma 7, i seguenti compiti:
- a) istruttoria relativa ai procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo effettuando, in via eccezionale, sopralluoghi d'ufficio;
- b) verbalizzazione, pubblicità ed archiviazione degli atti;
- rilascio delle certificazioni e riscossione dei diritti di segreteria;
- d) ogni altro compito connesso con le funzioni delle commissioni provinciali.

|| Presidente della Regione Lazio Pietro Mandazo || W || WWW 22 REGIONE LAZIO

Ten.

#### CAPO III COMMISSIONE REGIONALE

## Art, 31 (Composizione)

- 1. La commissione regionale è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di artigianato ed è composta da :
- a) i presidenti delle commissioni provinciali;
- b) tre esperti in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza in materia di artigianato, economia e finanza, normativa fiscale e del lavoro, nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 41, comma 8 dello statuto regionale, dei quali uno scelto tra cinque nominativi indicati dall'Unione regionale delle CCIAA dei Lazio;
- c) cinque esperti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza in materia di artigianato, economia e finanza, fiscale e del lavoro, designati, in rapporto proporzionafe alla loro rappresentatività in ambito regionale, dalle organizzazioni imprenditoriali di categoria presenti nel CREL regolarmente costituite ed operanti nella Regione.
- 2. Le designazioni di cui al comma 1, lettera c), sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di artigianato entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede comunque alla nomina e costituisce la commissione regionale, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità dei relativi componenti.
- 3. La commissione regionale elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.
- 4. I componenti della commissione regionale decadono in caso di perdita dei requisiti o delle qualità possedute, ivi compresa la rappresentatività, ovvero in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. Alla sostituzione dei

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Marradzo (VIII)



componenti si provvede con decreto del Presidente della Regione, secondo le modalità previste nel presente articolo.

- 5. Ai componenti spetta il compenso omnicomprensivo previsto dal r. r. 1/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
- 6. Il funzionamento della commissione regionale è disciplinato da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morfazzo
III.



RA KA

- 1. La commissione regionale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- a) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione sulle potenzialità dell'artigianato nel Lazio;
- b) collabora, quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato ed esprime parere sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;
- propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;
- d) coordina l'attività e le iniziative delle commissioni provinciali mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell'albo e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese, nonché mediante l'emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;
- assume le iniziative utili per la valorizzazione e la tutefa delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
- f) propone alla Giunta regionale l'individuazione di ulteriori settori tutelati ai sensi dell'articolo 13, comma 2;
- g) predispone ed adotta i disciplinari di produzione di cui all'articolo 14;
- h) definisce nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche il contrassegno di origine e qualità di cui all'articolo 15;
- predispone il programma annuale operativo con le previsioni di spesa per l'esercizio delle proprie funzioni, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale;
- presenta alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente;
- m) esprime parere sul piano di revisione dell'albo di cui all'articolo 20;
- n) decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo, ivi compreso il

AL.

Il Presidente della Regione Lazio

SELLA COLLA COLLA

42

- riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 21;
- o) esprime parere sull'iscrizione o sul diniego all'iscrizione all'albo regionale degli espositori artigiani ai sensi dell'articolo 75, comma 3.

Il Presidente della Fedione Lazio
Pietro Marrazzo
(UL MM u 2





#### Art. 33 (Segreteria amministrativa)

- 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 32, la commissione regionale si avvale di una segreteria amministrativa, appartenete alla struttura regionale competente in materia di artigianato, il cui personale, inquadrato nei ruoli regionali, è alle dipendenze funzionali del presidente della commissione stessa.
  - 2. La segreteria amministrativa svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a) istruttoria dei ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 22;
- b) verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti;
- esame ed istruttoria dei quesiti formulati dalle commissioni provinciali;
- d) emanazione di direttive finalizzate ad uniformare l'operato delle commissioni provinciali;
- c) ogni altro compito connesso con le funzioni della commissione regionale.

Il Presidente della Regione Lazio



P (

#### TITOLO IV PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI

#### CAPO I PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE

#### Art. 34

(Obiettivi della programmazione regionale)

- 1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, persegue, con il metodo della programmazione, i seguenti obiettivi:
- a) agevolare l'accesso al credito;
- b) promuovere la realizzazione di insediamenti artigiani in arce e focali idonei allo sviluppo di processi produttivi compatibili con la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
- c) sviluppare l'associazionismo economico e la cooperazione aziendale;
- d) agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali, esteri e di cooperazione transnazionale;
- e) promuovere la creazione di servizi reali nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità, del sostegno finanziario alle imprese artigiane;
- f) favorire l'accesso al mercato delle tecnologie ed ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
- g) sostenere e valorizzare le produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale;
- h) favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico professionale e imprenditoriale.
  - La programmazione regionale si realizza attraverso:
- a) il piano triennale;
- b) il piano annuale.

Presidente della Regione Lazio

SECIONE LAZIO



#### Art. 35 (Piano triennale )

- 1. La Giunta regionale, sulla base dei dati e delle informazioni elaborate dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera 1), delibera la proposta di piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul territorio regionale e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa approvazione.
- 2. Il piano triennale può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al comma 1, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del settore o alle condizioni di realizzabilità.
- Entro il trenta giugno antecedente la scadenza del triennio di riferimento, la Giunta regionale adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano triennale.
- Il piano triennale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della stessa.

Il Presidente della fregione Lazio Pietro Manifezzo





# Art. 36 (Contenuti del piano triennale)

- 1. Il piano triennale, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico e territoriale comunitaria, nazionale e regionale, in particolare :
- individua gli obiettivi generali da realizzare nel triennio di validità, nonché i criteri
  c le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- determina gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle specifiche realtà territoriali;
- c) individua sulla base delle peculiari esigenze delle imprese, gli obiettivi specifici per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato laziale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- definisce l'entità del fabbisogno finanziario in relazione ai diversi ambiti di intervento;
- definisce l'ambito di operatività degli enti strumentali regionali sulla base dei rispettivi programmi di attività;
- f) individua gli interventi da gestire mediante le convenzioni di cui all'articolo 45,

Il Presidente della Régione Lazio Fietro Margazzo La Livi IIIII M. M. M.





#### Art. 37 (Piano annuale )

- 1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di artigianato, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, adotta, sulla base del piano triennale, il piano annuale.
  - 2. Il piano annuale, in particolare, individua:
- a) i singoli settori di intervento, ivi compresi quelli concernenti l'artigianato artistico e tradizionale e la relativa copertura finanziaria;
- b) le tipologie di investimento ammissibili;
- c) l'ammontare delle agevolazioni e degli investimenti;
- d) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;
- e) la ripartizione del fondo di cui all'articolo 46;
- f) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi
- 3. Il piano annuale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della stessa.

Il Presidente della Fedione Lazio
Pietro Myradzzo
[11]



RA RA

#### CAPO II OSSERVATORIO

#### Art. 38 (Istituzione dell'Osservatorio)

- l Ai fini della rilevazione, analisi e studio delle problematiche del settore artigiano, è istituito l'Osservatorio presso la struttura regionale competente in materia di artigianato, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento, avvalendosi del personale regionale in servizio nella struttura stessa.
- 2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi ogni cinque anni, determina la composizione dell'Osservatorio nel numero massimo di undici componenti effettivi e dei rispettivi supplenti, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori dell'artigianato, del marketing territoriale, del credito e dei sistemi bancari, di statistica, designati dalla Giunta regionale.
  - 3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono, altresì, previste:
- a) eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
- b) le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA, anche al fine di un'ottimale gestione dei flussi informativi:
- c) le modalità di funzionamento c di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio regionale, ivi compreso, il compenso onnicomprensivo spettante agli esperti di cui al comma 2, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
- 4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione. La mancata designazione di uno o più componenti non impedisce la costituzione dell'Osservatorio, essendo sufficiente, a tal fine, la presenza del cinquanta per cento dei componenti stessi.
  - 5. I componenti non possono essere confermati per più di due volte.

Il Presidente della Regione Lazio
Pidro Monadazo
LLL



#### Art, 39 (Attività)

#### L'Osservatorio svolge , in particolare, le seguenti attività:

- a) cura, attraverso la costituzione di una banca dati informatizzata, la raccolta e l'aggiornamento, delle principali informazioni sul settore artigiano, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di artigianato sul territorio regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini
  periodici e di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il
  settore artigiano, destinati alle imprese artigiane laziali nonché alle organizzazioni
  professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche;
- d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio;
- e) cura il monitoraggio degli effetti delle politiche per l'artigianato, anche in termini occupazionali, valutando l'efficacia degli interventi regionali;
- f) effettua una valutazione sistematica dei dati e delle informazioni acquisite ai fini della redazione del piano triennale di cui all'articolo 35.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Marrazzo



P. Yea

# Art. 40 (Strumenti)

1. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, la Giunta regionale può avvalersi di enti strumentali regionali, ovvero, stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore competenti in materia di artigianato.





#### TITOLO V INTERVENTI REGIONALI

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 41

(Tipologia degli interventi)

- 1. La Regione, nell'ambito del piano triennale e del piano annuale, interviene a favore delle imprese artigiane con agevolazioni per:
- a) l'accesso al credito;
- il sostegno degli investimenti aziendali, destinati all'ampliamento, ristrutturazione,
   ammodernamento e riconversione delle imprese;
- c) la tutela ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) l'acquisizione di beni e servizi;
- e) l'innovazione tecnologica;
- f) la formazione imprenditoriale e professionale;
- g) la nuova imprenditorialità;
- h) la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
- l'associazionismo e la cooperazione tra imprese;
- i) la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale.

ii Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrializo
(1.114) X WWM M





### Art. 42 (Pacchetti integrati di agevolazioni)

- 1. Al fine di unificare e di semplificare le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, attivate a valere sia sulle risorse regionali, sia sulle risorse statali trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Giunta regionale può individuare pacchetti integrati di agevolazioni, di seguito denominati P.I.A., definendo, altresì, per ciascuno di essi, i relativi destinatari e i criteri per l'attuazione.
- Il direttore regionale competente in materia di artigianato, stabilisce, mediante avviso pubblico, le modalità unificate di accesso, istruttoria e concessione delle agevolazioni previste nei P.I.A.;
- 3. La presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2 esclude la presentazione di analoga richiesta per il medesimo intervento a valere sulle singole leggi regionali previste nei P.I.A., fatta salva la possibilità, a seguito di mancato accoglimento della domanda stessa, di presentare singole domande a valere sulle specifiche leggi.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Merrazzo Lingui VIIIIII





## **Art. 43** (Beneficiari)

- 1. Le imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione e iscritte all'albo, possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.
- 2. Le imprese artigiane non ancora iscritte all'albo, ma che ne abbiano fatto richiesta, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 a condizione che la relativa domanda sia presentata in data successiva a quella della richiesta di iscrizione all'albo. In ogni caso, l'iscrizione all'albo deve precedere l'erogazione delle agevolazioni.
- 3. In caso di trasferimento, trasformazione o fusione dell'impresa artigiana, nonché di successione per causa di morte, le agevolazioni sono crogate all'avente causa a condizione che sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 e che l'esercizio dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Il Presidente della Regione Lezio





### Art. 44 (Limiti)

- 1. La destinazione d'uso degli immobili oggetto delle agevolazioni non può essere modificata nei cinque anni successivi alla concessione delle stesse.
- 2. La Giunta regionale, per motivate esigenze, può prevedere vincoli di destinazione anche per i beni mobili oggetto delle agevolazioni .

il Presidenția della Regione Lazio Pietro Marrezzo III. I. IIII.



1<del>9</del>9

### Art. 45 (Convenzioni)

- 1. Ferma restando alla Regione la concessione delle agevolazioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni con società o enti strumentali regionali in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività.
- 2. Le convenzioni di cui al comma I sono approvate dalla Giunta regionale e disciplinano, tra l'altro, i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttoria o di erogazione delle agevolazioni da parte delle società o degli enti strumentali convenzionati, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Advintzzo
II 187 della Regione Lazio



1807 488A

#### Art. 46

(Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale)

- E' istituito il fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale finalizzato ad incentivare la nascita ed il consolidamento delle imprese artigiane.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle disponibilità finanziarie destinate alle funzioni regionali in materia di agevolazioni alle imprese artigiane, ivi compresa la quota parte del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 86 della 1.r.14/1999 destinata all'artigianato, nonché da tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi a favore delle imprese artigiane.
- 3. Il fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale è ripartito in sede di approvazione del piano annuale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera e).
- 4. Il fondo unico regionale per l'artigianato è gestito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, la quale provvede alla valutazione, al controllo ed al monitoraggio degli interventi realizzati.

li Presidente della Redione Lazio





## Art. 47 (Centri di assistenza tecnica alle imprese)

- I. Al fine di assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, incoraggiare i processi di ammodernamento e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali, la Regione promuove e sostiene la costituzione dei centri di assistenza tecnica alle imprese, di seguito denominati C.A.T.
- 2. I C.A.T. sono costituiti, anche in forma consortile, dalle Associazioni provinciali e regionali dell'artigianato, che dispongono di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.
- La Regione autorizza i C.A.T. allo svolgimento delle loro attività entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di artigianato.
  - 4. I C.A.T. svolgono, in particolare, attività dirette :
- a) alla formazione e all'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) alla gestione economica e finanziaria di impresa;
- c) all'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
- d) alla sicurezza e alla tutela dei consumatori;
- alla tutela dell'ambiente;
- alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- g) alla certificazione di qualità;
- alla promozione commerciale a livello locale, nazionale ed internazionale.
- 5. La Regione concede contributi per la costituzione dei C.A.T. e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

Il Presidente della Regione Lazio

SELLA CONE SEGIONE LATIO

TRA

#### CAPO II AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

## Art. 48 (Accesso al credito)

- La Regione agevola l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane attraverso :
- a) il sostegno e la promozione della cooperazione creditizia;
- b) gli interventi di Artigiancredito;
- c) il fondo contributo interessi di cui all'articolo 37 della L. 949/1952;
- d) il fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 (Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture) limitatamente alla quota di cui all'articolo 2, lettera a);
- e) il fondo di garanzia istituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L. 949/1952,) e gestito a norma dell'articolo 15, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);
- f) il fondo di garanzia gestito da Unionfidi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marriazo
VIIII

REGIONE LAZIO



## Art. 49 (Sostegno e promozione della cooperazione creditizia)

- 1. La Regione concede contributi destinati ad integrare il fondo tischi dei confidi che rispondono ai requisiti previsti dalla presente legge e dall'articolo 13, commi 12, 13 e 14, della legge 24 novembre 2003 n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).
- 2. L'accesso ai contributi di cui al comma 1 è consentito a condizione che lo statuto e l'atto costitutivo prevedano:
- a) il fine di mutualità, lo scopo non di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
- b) l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al fondo di garanzia consortile una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,8 per cento di quella garantita;
- C) l'obbligo, in caso di scioglimento della società, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, al fondo interconsortile, a cui il consorzio fidi o la cooperativa di garanzia aderisce o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'articolo 13 della legge L. 326/2003.
- 3. Lo statuto, l'atto costitutivo e le relative modifiche sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di artigianato che verifica la rispondenza degli stessi alle condizioni previste al comma 2.
- La Regione per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 può avvalersi anche di Artigiancredito del Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio

SEC ONE DE LA COLOR DE LA COLO

TRA

#### Art. 50 (Interventi di Artigiancredito)

- 1. La Regione concede altresi contributi ad Artigianeredito per il suo funzionamento, per l'attività istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle cooperative e dei consorzi artigiani di garanzia e di Artigianeredito stesso:
- a) garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fideiussori innovativi;
- erogare a favore delle cooperative e dei consorzi, fondi di partecipazione o di contributo al capitale sociale, vincolare fondi a garanzia, prestare fideiussioni;
- c) realizzare attività a favore delle cooperative, dei consorzi e dei soci delle stesse, dirette all'assistenza tecnica, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento, all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all'incentivazione dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti d'area e degli accordi di programma;
- d) agevolare il consolidamento, la fusione e la razionalizzazione delle strutture cooperative e dei consorzi.
- 2. Artigianeredito predispone e trasmette alla struttura regionale competente in materia di artigianato il proprio programma di attività ai fini della redazione del piano triennale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera e).

Presidente della ridgione Lazio

DELLA GIUNN



#### Art. 51 (Fondo contributi interessi)

- 1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dal piano triennale e dal relativo piano annuale, effettua conferimenti al fondo contributo interessi previsto all'articolo 48, comma 1, lettera c), al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane, anche attraverso le risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. I 12/1998 per lo specifico strumento.
- 2. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 sono finalizzati a ridurre il tasso di interesse posto a carico delle imprese artigiane per contratti di credito e di locazione finanziaria agevolata, destinati ad investimenti materiali ed immateriali, anche a contenuto innovativo ovvero al ricquilibrio della struttura finanziaria delle imprese.
- 3. La Regione può, altresì, effettuare conferimenti al fondo di cui al comma 1 da utilizzare in base a specifici indirizzi dettati dalla Giunta regionale nell'ambito del piano triennale o del piano annuale.
- 4. Per l'attuazione degli interventi, Artigiancassa S.p.A. si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione di cui all'articolo 37 della L. 949/1952 e successive modifiche, nella composizione stabilita con la deliberazione del 24 maggio 2001 della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997 n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomic locali).
- 5. Il Comitato di cui al comma 4 stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per la disciplina degli interventi previsti al comma 2 che sono approvati dalla Giunta regionale.
- 6. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali di cui al comma 3 sono assoggettate da Artigiancassa S.p.A. a gestione contabile separata.

Il Presidente della Regione Lazio

\_\_

SECIONE DE LA SE

KRA

#### Art. 52

# (Fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastruture)

- 1. Il fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture previsto all'articolo 48, comma 1, lettera d), è utilizzato da Sviluppo Lazio S.p.A. per finanziare le imprese artigiane nella realizzazione di:
- a) nuovi investimenti per fabbricati industriali;
- b) ampliamento o ammodernamento dei locali destinati all'attività;
- recupero di manufatti in disuso o delocalizzazione a fini economici, occupazionali o di risanamento ambientale.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, Sviluppo Lazio S.p.A. può erogare contributi in conto interessi, che possono essere anche configurati come contributi in conto canoni di operazioni di leasing, su finanziamenti a modio termine concessi in convenzione con istituti di credito e società di leasing.
- 3. Le imprese che necessitano di interventi a valere sul fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture possono utilizzare le garanzie prestate da Unionfidi ovvero dai Confidi operanti ai sensi dell'articolo 13 della L. 326/2003.
- 4. Gli interventi ammessi ai benefici del fondo di cui al comma 1 riguardano prioritariamente iniziative localizzate nelle arce individuate ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della cocsione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle arce laziali di investimento), negli ambiti territoriali definiti nel complemento di programma del DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000-2006 e nelle arce di intervento dei patti territoriali.
- 5. Il fondo di cui al comma 1 è affidato in gestione a Sviluppo Lazio S.p.A. sulla base di apposita convenzione.
- 6. La convenzione di cui al comma 5 indica, tra l'altro, le modalità di presentazione e selezione delle richieste, le modalità di riconoscimento agli istituti di eredito e società di leasing della quota di interessi a carico del fondo di cui al comma 1 e

100 A

Il Presidente della Regione Lazio



63

disciplina la procedura operativa con Unionfidi ovvero con i Confidi operanti ai sensi dell'articolo 13 della legge L. 326/2003, in funzione delle eventuali garanzie prestate.

7. Sviluppo Lazio S.p.A provvede alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, previo parere favorevole del nucleo di valutazione di cui all'articolo 12 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento), sulla base della convenzione di cui al comma 5.

li Presidente della flegione Lazio





#### Art, 53 (Fondo di garanzia)

- 1. Il fondo di garanzia previsto all'articolo 48, comma 1, lettera e), trasferito alla Regione ai sensi del d.lgs 112/1998, è finalizzato a controgarantire o cogarantire gli interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia e da altri fondi di garanzia.
- Il fondo di garanzia è gestito dal comitato tecnico-regionale di cui all'articolo
   comma 4, nei limiti e con le modalità indicate nel medesimo articolo.
- 3. La Regione effettua conferimenti al fondo di garanzia regionale, nell'ambito del piano triennale e del piano annuale.
- 4. Per favorire un'utilizzazione efficace ed integrata di tutto le risorse destinate alla garanzia, nel settore dell'artigianato, la Regione può promuovere la stipula di una convenzione tra Artigiancassa S.p.A., Artigiancredito e Unionfidi ai sensi dell'articolo 45.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Marridzzo





# Art. 54 (Fondo di garanzia gestito da Unionfidi)

1. la Regione nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, favorisce l'accesso al credito delle imprese artigiane con la prestazione di garanzie su finanziamenti a medio e lungo termine, attraverso il fondo di garanzia destinato al comparto artigiano e gestito da Unionfidi.

Il Presidente della Regione Lazio

RECHONE DE

Par.

## CAPO III INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE

#### Art. 55

(Interventi a sostegno dell'attività produttiva)

- 1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, la Regione, nell'ambito delle previsioni del piano triennale e del piano annuale, promuove interventi finalizzati a:
- a) realizzazione o acquisto di immobili per uso aziendale nonché attrezzature e macchinari, con esclusione di veicoli, natanti e velivoli iscritti ai pubblici registri, per le imprese localizzate in aree destinate agli insediamenti produttivi, e per le nuove imprese iscritte all'albo da non oltre un anno.
- b) ristrutturazione di immobili per uso aziendale per le imprese localizzate nei centri storici e incluse nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).

Presidente della Regione Lezio

REGIONE OF LAZIO

Rea TRA

# Art. 56 (Agevolazione per acquisto o leasing di macchinari nuovi di fabbrica)

- La Regione incentiva l'acquisto o il leasing di macchine utensili o di produzione, nuovi di fabbrica, il cui utilizzo è funzionalmente collegato all'attività svolta dall'impresa.
  - 2. Sono esclusi veicoli, natanti e velivoli iscritti ai pubblici registri.
  - 3. L'importo agevolabile, è costituito da:
- a) costo della macchina, al netto di IVA e di eventuali quote contanti;
- interessi collegati alla dilazione di pagamento, calcolati al tasso di riferimento vigente al momento dell'emissione degli effetti bancari;
- spese di montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, per non oltre il 15 per cento del costo della macchina.
- 4. L'agevolazione è concessa per operazioni di sconto di effetti bancari di durata compresa tra uno e cinque anni, emessi dall'acquirente in favore del venditore del macchinario, a fronte di un contratto di compravendita o leasing di macchinari. Gli effetti bancari devono essere garantiti da privilegio speciale sulle macchine.
- 5. Il contributo agli interessi, che viene corrisposto in un'unica soluzione e in via anticipata, varia in funzione dell'ubicazione sul territorio dell'unità produttiva nella quale è utilizzato il macchinario.
- 6. L'agevolazione, concessa in base alle intensità di aiuto previsto dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, non è cumulabile con altre agevolazioni per lo stesso investimento previste dalla normativa comunitaria, statale o regionale.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Mariazza REGIONE OF LAZIO

P7 RA

#### Art. 57

(Interventi per l' innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro)

- 1. La Regione incentiva gli investimenti per:
- a) l'innovazione tecnologica;
- b) l'innovazione organizzativa;
- c) l'innovazione commerciale:
- d) la tutela ambientale:
- e) la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Sono ammissibili agli incentivi di cui al comma 1 gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della relativa domanda ed ultimati entro un anno dalla medesima data.
- 3. Gli incentivi di cui al comma I possono essere concessi per beni di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività esercitata dall'imprenditore artigiano ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono esclusi, in ogni caso, i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri, nonché i servizi di consulenza a carattere continuativo o periodico, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.
- 4. La misura dell'agevolazione è calcolata come unica percentuale delle spese, determinata sulla base di quelle programmate.

ll Presidente della regione Lazio Pietro Mondaza BEGIONE OF

RA TRA

69

## Art. 58 (Incentivi automatici per l'acquisizione di beni e servizi)

- 1. La Regione favorisce gli investimenti per l'acquisizione di macchinari ed impianti volti a migliorare il livello tecnologico dell'apparato produttivo, nonché per l'acquisizione di un marchio di qualità del prodotto e la certificazione del processo produttivo, mediante la concessione di incentivi automatici di natura fiscale.
- 2. Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative relative alla creazione di nuovi stabilimenti, nonché all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione di impianti produttivi.
- 3. L'acquisizione dei beni può avvenire tramite acquisto diretto, vendita con riserva di proprietà e locazione finanziaria.
  - 4. I beni devono essere nuovi di fabbrica.
  - 5. Le spese ammissibili sono quelle inerenti all'acquisizione di:
- a) macchinari ed impianti;
- attrezzature di controllo della produzione;
- unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
- d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;
- e) servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato, quali EMAS, ISO 14001, ovvero all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto, quali Ecolabel o marchio nazionale;
- f) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa quali UNI EN ISO 9000;
- g) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni, nonché materiali di consumo ed accessori di prima dotazione al massimo per il 10 per cento del costo dei macchinari e degli impianti.
- 6. L'agevolazione consiste in un bonus fiscale, da utilizzarsi in una o più soluzioni e comunque entro cinque anni dalla concessione, per il pagamento delle imposte che affluiscono sul conto fiscale delle imprese beneficiarie.

Presidente della Regione Lazio
Presidente della Regione Lazio

Presidente della Regione Lazio

UNIVERSALE DELL'ARRIVERS



70

7. Il bonus fiscale non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale o regionale dirette sullo stesso investimento.

Il Presidente della Regione Lazio



TERA.

#### Art. 59

#### (Interventi per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo)

- I. La Regione incentiva le imprese artigiane di produzione, singole o associate, che realizzano investimenti per progetti di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni.
- 2. Sono ammissibili ai contributi cui al comma 1 solo i progetti la cui esecuzione non è iniziata alla data di presentazione della domanda e che siano avviate entro trenta giorni dalla data di concessione delle agevolazioni.
  - 3. L'agevolazione consiste in :
- a) contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario di durata non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni e non inferiore alla durata del progetto indicata in domanda, di importo non superiore al 75 per cento del costo del progetto ammesso all'agevolazione e non inferiore all'importo complessivo di contributo in conto capitale di cui alla lettera b);
- b) contributo aggiuntivo in conto capitale.
- 4. Per i progetti riguardanti le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, l'intensità dell'agevolazione non può superare la media delle intensità d'aiuto previste per le due tipologie di attività, ponderata rispetto ai costi sostenuti rispettivamente per ciascuna tipologia di attività.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Manfrazzo
(LU)



Ry 180

#### Art. 60

#### (Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria)

- 1. La Regione incentiva i processi di innovazione tecnologica, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo, l'introduzione di sistemi di qualità aziendale e l'utilizzo delle tecnologie dell'accesso all'informazione attraverso contributi a valere sul fondo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 (Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio) e successive modifiche.
- 2. Il fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medic imprese operanti nel Lazio di cui al comma I, è gestito dalla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A (FILAS.), alla quale sono presentate le domande per accedere ai contributi.
  - 3. I contributi di cui al comma 1 riguardano:
- a) le attività di ricerca industriale volte all'acquisizione di nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un miglioramento di quelli esistenti;
- la ricerca applicata, eventualmente integrata da specifiche attività di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati nonché la connessa formazione e la diffusione delle tecnologie derivanti dalla medesima ricerca;
- c) le azioni propedeutiche alla realizzazione di investimenti;
- d) le attività per la creazione di strumenti volti ad attivare le potenzialità del commercio elettronico e della comunicazione multimediale;
- l'acquisizione di brevetti, di licenze e di altri investimenti immateriali necessari alle attività precompetitive;
- f) attività volte all'ottenimento da parte delle imprese della certificazione di qualità e della certificazione ambientale.
- 4 La Regione concede contributi sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 100,000 euro per le attività di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e).

گر ۲۵ Il Presidente della Regione Lazio

73

5. Il limite massimo è ridotto a 15.000 euro per le attività di cui al comma 3, lettera f).

|| Presidente della Regione Lazio





## Art. 61 (Nuova imprenditorialità)

- 1. Al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane, la Regione concede i seguenti incentivi:
- a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;
- b) contributi sulle spese sostenute per l'acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale;
- c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa.
- 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concedibili alle imprese artigiane iscritte all'albo da non oltre un anno e non sono cumulabili con analoghi interventi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale e, in particolare, con i contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile).

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Martiazzo Littar M. W. W. V





## Art, 62 (Promozione del commercio elettronico)

- 1. La Regione per favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane, sostiene progetti di apertura di nuovi canali commerciali, per via telematica, tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi.
  - 2. Nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:
- a) acquisto di hardware;
- acquisto di software e relative applicazioni;
- affitto banda per collegamento rete o accordo con service provider;
- d) realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.
- 3. Nel caso di acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.
- 4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, altresi, per le seguenti iniziative:
- a) acquisizione di consulenze nel settore del commercio elettronico;
- b) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
- c) promozione del sito elettronico.

Presidente della Regione Lazio





# Art. 63 (Contributi per la cessione dell'impresa artigiana)

- 1. La Regione può concedere contributi in caso di cessione dell'impresa, per atto tra vivi o per causa di morte, al coniuge dell'imprenditore artigiano, ai figli maggiorenni, ai parenti entro il secondo grado, a un socio, a un collaboratore familiare o ad un dipendente assunto da almeno due anni al momento della cessione.
- 2. I contributi possono essere richiesti da uno dei soggetti di cui al comma 1 e sono ammissibili per:
- a) le spese di formazione del soggetto subentrante;
- b) le spese concernenti il piano di analisi e sviluppo aziendale;
- c) le spese per nuovi impianti e attrezzature.

11 Presidente della Flegione Lazio Pietro Martazzo 11 in 11 mar 27





# Art. 64 (Sostegno all'artigianato dei servizi)

- 1. La Regione, al fine di qualificare i servizi resi dalle imprese artigiane, concede contributi, in conto capitale, alle imprese di cui all'articolo 8, comma 6, che svolgono l'attività di prestazione di servizi ed intendono realizzare un progetto per:
- a) promozione , valorizzazione e commercializzazione dei servizi artigiani;
- b) realizzazione di centri di pronto intervento per l'utenza che garantiscano la prestazione dei servizi in via continuativa tutti i giorni dell'anno;
- acquisto e gestione di attrezzature da mettere a disposizione di tutti gli associati e tali da costituire una forte innovazione dei servizi erogati agli utenti.

Il Presidente della Regione Lazio





## Art. 65 (Interventi a favore dell'artigianato artistico e tradizionale)

- 1. Per il perseguimento delle finalità previste all'articolo 11, la Regione, anche attraverso i soggetti di cui al comma 3, promuove:
- a) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti;
- b) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali;
- e) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico e tradizionale;
- d) la partecipazione delle imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sul territorio nazionale;
- e) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti.
- 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono individuati nel piano annuale ai sensi dell'articolo 37, comma 2.
  - 3. Per l'attuazione degli interventi possono presentare progetti:
- a) le imprese artigiane, singole o in forma associata, appartenenti al settore dell'artigianato artístico, tradizionale e tipico di qualità;
- b) le CCIAA;
- c) le organizzazioni regionali dell'artigianato presenti nel CREL ed operanti in tutte le province del Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio

RI

## CAPO IV SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO ED ALL'OCCUPAZIONE

## Art. 66 (Incentivi all'associazionismo)

- 1. La Regione, al fine di incentivare l'associazionismo, concede ai consorzi ed alle società consortili di cui all'articolo 9 contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di innovazione e sviluppo attraverso la:
- a) prevenzione e riduzione dell' impatto ambientale;
- b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, inclusi i collegamenti telematici per l'acquisizione di informazioni di mercato;
- c) costituzione di reti tra imprese, anche attraverso collegamenti telematici;
- d) assunzione di personale qualificato;
- realizzazione di nuove iniziative produttive, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di stabilimenti esistenti, aumento della capacità produttiva degli impianti, riconversione del ciclo produttivo degli impianti esistenti.
- 2. Sono concessi, altresì, contributi in conto capitale, in proporzione al volume documentato degli acquisti di materie prime e dei prodotti necessari all'attività, alle imprese artigiane che stipulano contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi.

li Presidente della Regione Lazio

REGIONE LAZIO



# Art. 67 (Contributi alle imprese per l'assunzione di personale)

- 1. La Regione concede contributi alle imprese artigiane, esercitate in forma individuale o collettiva, che:
- a) assumono personale con rapporto di apprendistato o con contratto di inserimento ai sensi degli articoli 47 e 54, comma 1, lettera a), del d.lgs.276/2003;
- assumono personale qualificato, da non oltre un anno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Presidente della Regione Lazio



1654 1654

# Art. 68 (Ammontare e limite dei contributi)

Il contributi di cui all'articolo 67 sono concessi entro il limite fissato nel piano triennale e nella misura determinata dal piano annuale:

- a) per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con rapporto di apprendistato o con contratto di inserimento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del d.lgs 276/2003;
- per un massimo di due annualità per ogni lavoratore formato da non oftre un anno, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- Per i soggetti riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un handicap fisico, psichico o sensoriale, la misura dei contributi determinata dal piano annuale è aumentata del 50 per cento.
- 3. I contributi di cui all'articolo 67 comma 1, lettera b), sono concessi a condizione che la qualificazione del personale assunto sia compatibile con l'attività dell'impresa.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Marrizzio Il III v



TERA

## CAPO V FORMAZIONE

## Art, 69 (Finalità)

- 1. La Regione, nell'ambito dei programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, incentiva, con le modalità di cui al comma 2, i corsi per la formazione di artigiani con il coinvolgimento delle imprese artigiane.
- 2. Le imprese artigiane concorrono, framite accordi di partenariato, con euti di formazione pubblici o privati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, all'attuazione dell'attività di formazione.
- 3. Per le finalità di cui al comma I l'assessorato regionale competente in materia di artigianato di concerto con l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, utilizza anche i fondi stanziati dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 35 (Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio B.I.C. Lazio).

Il Presidente della Regione Lazio

SECTORE SECTORE

₽\_ 1820

83

lщ

# Art. 70 (Corsi di formazione e bottega- scuola)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 69 la struttura regionale competente in materia di artigianato, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, individua, con apposito provvedimento, le procedure e le modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese artigiane che intendono realizzare corsi di formazione per allievi artigiani.
- 2. Possono presentare domanda ai sensi del comma 1 le imprese artigiane che operano da oltre un quinquennio in uno dei settori tutelati di cui all'articolo 13.
  - 3. La valutazione delle domande è effottuata tenendo conto di:
- a) anzianità di iscrizione all'albo;
- b) dimensione, dell'attrezzatura e della organizzazione dell'impresa;
- c) professionalità dell'imprenditore artigiano;
- d) tipo di attività e qualità dei prodotti;
- e) percorso formativo proposto.
- 4. Alle imprese artigiane ammesse alla realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1 è attribuito il riconoscimento di bottega-scuola.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzati 13



Pa Pa

# Art. 71 (Domande di ammissione ai corsi di formazione)

- 1. Gli aspiranti allievi interessati ai corsi di formazione di cui all'articolo 70 possono presentare una sola domanda, per l'ammissione ai corsi stessi, specificando la qualifica artigiana che intendono conseguire.
- 2. Le domande sono presentate alla struttura regionale competente in materia di artigianato entro il mese di giugno di ogni anno.
- 3. Le domande sono esaminate, per singola qualifica o per qualifiche affini, dalla struttura regionale competente in materia di artigianato d'intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
- 4. Al termine del periodo di formazione previsto per ciascuna tipologia di corsi, in seguito al superamento di un esame teorico-pratico, è attribuita a ciascun allievo, da parte della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, la qualifica lavorativa.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Martizzo



Ralle

## Art. 72 (Attività formativa presso la botteg- scuola)

- 1. L'attività formativa presso la bottega-scuola è disciplinata da un apposito atto adottato dai direttori regionali delle strutture competenti in materia di artigianato e formazione professionale, sulla base degli standards formativi per ciascuna qualifica professionale.
- 2. La formazione pratica degli allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega-scuola.
- 3. Per formire o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi, le imprese, che hanno ottenuto il riconoscimento di bottega-scuola, si avvalgono degli enti di formazione di cui all'articolo 69, comma 2.
- 4. I soggetti responsabili della formazione sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di artigianato periodiche relazioni in ordine all'attività formativa esplicata ed allo svolgimento dei corsi, sia teorici che pratici.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marshizzo
Il IVVIII



464 B1

## Art. 73 (Trattamento economico degli allievi)

- 1. Per l'intero periodo di formazione gli allievi percepiscono esclusivamente una indennità di frequenza.
- L'ammontare dell'indennità di frequenza è determinata, per l'intero periodo di formazione, dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di artigianato.
- 3. La struttura regionale competente in materia di artigianato provvede alla liquidazione dell'indennità spettante ad ogni allievo.
- 4. Gli allievi sono assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo la normativa vigente, con onere a carico della Regione.

Presidente della Regione Lazio Pietro Mamuzzo



Qa~

## CAPO VI INIZIATIVE PROMOZIONALI

## **Art.** 74 (Finalità)

- 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione nell'interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l'incremento della produzione regionale, favorendo e assumendo opportune iniziative.
- 2. La Regione promuove, valorizza ed incentiva i prodotti dell'artigianato laziale, concorre all'attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonché favorisce, direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati, la promozione e l'offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.

ji Presidente della Pedione Lazio Pietro Marridzzo LVIII



RA

# Art. 75 (Albo regionale degli espositori artigiani)

- 1. Ai fini dell'individuazione delle imprese artigiane che intendono partecipare alle iniziative promozionali di cui all'articolo 74, comma 1, è istituito presso la struttura competente in materia di artigianato l'albo regionale degli espositori artigiani in cui sono inscrite, su domanda, le imprese artigiane che abbiano sede legale nella Regione Lazio.
- 2. La domanda di iscrizione all'albo regionale degli espositori artigiani, corredata da una dettagliata relazione che identifichi il rispettivo comparto produttivo e le caratteristiche del prodotto realizzato è presentata, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di artigianato, che ne valuta l'idoneità sulla base dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 14.
- 3. L'iscrizione o il diniego all'iscrizione all'albo regionale degli espositori artigiani sono disposti, sentita la commissione regionale, con apposito provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato.

Il Presidente della Regione Lazio

REGIONE CO LAZIO

TRA TRA

#### Art. 76

(Interventi per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative promozionali)

- 1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 74, interviene mediante:
- a) la concessione di contributi per l'organizzazione in Italia o all'estero di manifestazioni fieristiche, di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato;
- b) la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre specializzate ed esposizioni, che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.
  - 2. La Giunta regionale può:
- a) realizzare iniziative promozionali dirette alla valorizzazione di specifici comparti produttivi, settori merceologici ed attività artigiane;
- b) allestire e gestire direttamente propri spazi nell'ambito delle arce di manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero.

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Margazgo, III M REGIONE LAZIO

1 (PA)

## Art. 77 (Contributi)

- 1. I contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi a :
- a) enti locali;
- b) CCIAA;
- c) imprese artigiane;
- d) associazioni di categoria delle imprese artigiane;
- e) società od enti specializzati nei diversi settori d'intervento.
- 2. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, che si svolgono in Italia o all'estero, sono concessi:
- a) prioritariamente, alle imprese artigiane iscritte all'albo regionale degli espositori artigiani di cui all'articolo 75;
- b) ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 9, purchè vi partecipino almeno tre imprese artigiane.
- I soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari dei contributi per più di tre volte in un anno solare.

Presidente della Regione Lazio





## CAPO VII INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

#### Art. 78

(Incentivi per la realizzazione di aree di insediamento artigianale)

- 1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione generale e di settore, incentiva i comuni che, in forma associata, individuano aree di insediamento artigianale e ne promuovono la realizzazione e lo sviluppo.
- 2. Si definiscono arce di insediamento artigianale quelle costituite per fa maggioranza da imprese artigiane.
- 3. Le arce da destinare agli insediamenti produttivi sono inserite negli strumenti urbanistici approvati o adottati ai sensi della normativa vigente.
  - 4. Le arce attrezzate intercomunali sono gestite mediante apposite convenzioni.
- 5. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ai comuni per lo studio di fattibilità e la progettazione delle opere.
- 6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con gli interventi di cui alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e successive modifiche (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali.).
- 7. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le risorse di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), attivate da Sviluppo Lazio S.p.A.

Il Presidente della Regione Lazio



1RA

#### Art. 79

## (Sostegno al comuni per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili)

- I. La Regione, al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, sostiene l'attività dei comuni, anche in forma associata, attraverso contributi in conto capitale per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili di proprietà comunale o di cui i comuni abbiano la disponibilità per almeno dieci anni.
- 2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi, in conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti, alle imprese artigiane, con contratto di locazione, alle migliori condizioni di mercato.

li Presidente della Regione Lazlo Pietro Martiato



120 120

93

## CAPO VIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 80 (Disposizioni finanziarie)

 Per l'attuazione della presente legge sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli di spesa;

#### <u>U.P.B. B</u>23

- a) "Spesa per il funzionamento dell'Osservatorio regionale per l' Artigianato (art. 39)"su cui confluiscono le residue disponibilità del capitolo B23504;
- b) "Spesa per la reafizzazione dell'attività dell'Osservatorio regionale per l'Artigianato (art. 40)" (Per memoria);
- c) "Oneri connessi alla stipula delle convenzioni (art. 45)" (Per memoria);
- d) "Trattamento economico degli allievi della bottega-scuola (art. 73) (Per memoria)

#### <u>U.P.B.</u> B24

- a) "Interventi a favore dei Comuni (art. 79)" con lo stanziamento di Euro 1.000,000,00
   per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
- b) "Fondo per la tutela, sviluppo e valorizzazione dell'Artigianato Laziale (art. 46)" con lo stanziamento di Euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
- c) "Spese per la costituzione e l'attivazione dei Centri di Assistenza Tecnica all'impresa (art. 47)" con lo stanziamento di Euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
- 2. Agli stanziamenti dei capitoli istituiti "per memoria" nell'ambito dell' U.P.B B23 si provvederà con legge di bilancio mentre alla copertura dei capitoli istituiti nell'ambito dell'U.P.B. B24 si provvede in termini di competenza mediante riduzione di Euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 del capitolo T28501 lett. f ) di cui all'Elenco n. 4 allegato al bilancio 2006 ed in termini di cassa mediante riduzione di Euro 3.000.000,00 per l'anno 2006 dell'U.P.B. T25.

li Presidente della Regione Lazio
Pietro Mayrozzo W M 1

RA

- 3. Gli stanziamenti dei capitoli istituiti nell'ambito dell' U.P.B. B24 potranno essere oggetto di rimodulazione in fase di adozione del piano annuale di cui all'art. 37 della presente legge.
- 4. Sono abrogati i seguenti capitoli di spesa: B23504, B24505, B24507, B24512, B24513, B24515 che rimangono iscritti in bilancio per la gestione dei residui e per l'assolvimento delle obbligazioni assunte fino all'entrata in vigore della presente legge. Le residue disponibilità del capitolo B23504 confluiscono sul capitolo istituito nell'ambito dell'U.P.B. B23 denominato "Spesa per il funzionamento dell'Osservatorio regionale per l'Artigianato (art. 39)" mentre le residue disponibilità dei capitoli B24505, B24507, B24512, B24513 e B24515 confluiscono nel capitolo istituito nell'ambito dell'U.P.B. B24 denominato "Fondo per la tutela, sviluppo e valorizzazione dell'Artigianato Laziale (art.46)" in aggiunta allo stanziamento previsto al comma 1.
- 5. Sono confermati i seguenti capitoli di spesa che assumono i riferimenti recati dalla presente legge:
- B23401 Conferimenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (art. 51),
- B23501 Spese per il Comitato tecnico regionale di valutazione (art. 51 comma 4),
- B23502 Spese per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'Artigianato (art. 32).
- B23503 Spese relative all'attività delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (art.29).
- B23511 Oneri connessi con l'attività svolta dell'Artigianeredito del Lazio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7/98 e successive modifiche,
- B24504 Conferimento ad Artigiancredito per la realizzazione di attivita' (art.50),
- B24511 Contributi alle Cooperative artigiane di garanzia (art.8 comma 1 lett. a) e
   b) L.R. 7/98),
- B25501 Concessioni di contributi per la partecipazione di Enti costituiti tra imprese artigiane a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all'estero (art.76).
- B25502 Spese per attività promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell'artigianato. Spese per l'allestimento e la gestione di spazi per la Regione Lazio, nell'ambito delle arec espositive di manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all'estero (art.76).

Il Presidente della Regione Lazio

95

## TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI- MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6 AGOSTO 1999, N. 14, 19 FEBBRAIO 1998, N. 7, 2 APRILE 1991, N. 14 E ABROGAZIONI.

## CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 81 (Piano di interventi)

- 1. In fase di prima attuazione ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un piano di interventi che definisce, tra l'altro, i settori di intervento, le tipologie degli investimenti ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni e degli investimenti, nonché il limite massimo delle agevolazioni concedibili e le modalità di definizione delle domande in istruttoria concernenti i contributi previsti dalla presente legge.
- 2. Il piano di interventi ripartisce il fondo di cui all'articolo 46 e definisce, altresì, le modalità per la ricezione delle nuove domande e di quelle inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'adozione del programma di interventi stesso.
- 3. E' fatta salva la facoltà della Giunta regionale di sospendere la ricezione e l'esame delle domande stesse fino alla data di adozione del piano di interventi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Manrazza



RA

## Art. 82 (Convenzioni in essere )

1. La gestione degli interventi effettuata attraverso le società e gli enti strumentali convenzionati, anche nei casi in cui la Regione sia subentrata a organismi statali ai sensi del d.lgs 112 /1998, è confermata sulla base dei regolamenti e delle convenzioni vigenti fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse.

Il Presidente della Regione Lazio



RA

# Art. 83 (Disciplina transitoria della bottega-scuola)

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese artigiane, operanti da oltre un quinquennio in uno dei settori tutelati di cui all'articolo 13, che intendono realizzare corsi di formazione per allievi artigiani possono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di artigianato.
- 2. La domanda di cui al comma 1 deve specificare, in particolare, gli elementi previsti dall'articolo 70, comma 3.
- La struttura regionale competente in materia di artigianato esamina le domande pervenute e predispone appositi elenchi, distinti per tipo di attività.
- 4. Le imprese artigiane inserite negli elenchi di cui al comma 3 possono eventualmente integrare le domande già presentate, in conformità a quanto previsto dal provvedimento di cui all'articolo 70, comma 1, per concorrere al riconoscimento di bottega scuola.





98

#### Art. 84

## (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)

- 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
- 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.
- 3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee I, 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Il Presidente della Regione Lazio





## CAPO II MODIFICHE ED ABROGAZIONI

## Art. 85 (Modifica all'articolo 42 della 1.r.14/1999)

- 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r.14/1999 è sostituita dalla seguente:
- "a) l'istruttoria delle domande ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane;".

Il Presidente della Regissoe Lazio Pietro Marriagio IJI u Muna



1QA

#### Art. 86

(Modifiche all'articolo 7 della 1.r.7/1998 e all'articolo 16 della 1.r.14/1991)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 7 della 1.r. 7/1998 le parole: "nei limiti di 50 milioni per associato" sono soppresse.
  - 2. All'articolo 16 della Lr.14/1991 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
- b) ai commi 2 e 3 le parole: "o imprese artigiane" sono soppresse.

il Presidente della Regione Lazio
Pletro in arrizzano 22





## Art. 87 (Abrogazioni)

### Sono abrogati:

- a) gli articoli 3, 9 e 11 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 (Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture);
- b) gli articoli 12 e 15 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio);
- c) la legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane) ad esclusione dell'articolo 3, del comma 3 dell'articolo 4 e degli articoli 5, 6, 7 e 8;
- d) la legge regionale 1 settembre 1999, n. 17 (Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato);
- c) il regolamento regionale 23 dicembre 1999, n. 1 (Articolo 32 legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito e incentivazione alle imprese artigiane . Regolamento di attuazione), ad esclusione dell'articolo 5 e dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7.
- f) la legge regionale 31 maggio 2002, n. 13 (Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'assunzione di giovani).

Il Presidente della Regione Lazio Pietro Morrazzo IVIV



RA R

## Art. 88 (Entrata in vigore)

I. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Preddente della Regione Lazio
Protro Menrazzo
Li Lu Juliano



RA POU